



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 73 del 17-06-21

OGGETTO: autorizzazione alla dipendente Giuliana Meo addetta ufficio anagrafe, stato civile, elettorale a prestare attività lavorativa presso il Comune di Rapagnano ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 massimo per 12 ore settimanali fuori orario d'ufficio

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 10:15, nella Residenza Municipale In streaming in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	P
BELLI DARIS	VICE SINDACO	P
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	P
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	P
Mari Angelamaria	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale Caprari Dott.ssa Fabiola

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.656022

protocollo@pec.comune.sanginesio.mc.it - info@comune.sanginesio.mc.it - www.comune.sanginesio.mc.it - www.sanginesioturismo.it



discussione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta del Comune di Rapagnano prot. n. 3061 del 15.6.2021 recepita al prot. di questo Comune al n. 7105 del 15.6.2021 con la quale viene richiesta l'autorizzazione a favore della dipendente Giuliana Meo addetta al servizio anagrafe, stato civile, elettorale (categ.,giur.C) di questo Comune per lo svolgimento di prestazione lavorativa, fuori dall'orario di lavoro ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004, massimo fino al 31.12.2021;

ACCERTATO che la richiesta predetta prevede l'utilizzo della dipendente per un massimo di 12 ore settimanali (scavalco di eccedenza);

VISTI:

- la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che prevede che “ *i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21.10.2005, ha confermato la possibilità dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente a condizione che tali prestazioni lavorative non interferiscano al corretto svolgimento con i suoi istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prestazioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;
- l'art. 3 del Dlgs 66/2003 che prevede che la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;

ATTESO che:

- secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti,il già citato comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza (sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012) e che, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza: “*l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale*”(sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009);
- la previsione normativa, in linea con i principi generali del D.Lgs. 165/2001,mira a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro.

ACCERTATO che, pertanto, viene confermata la possibilità dell'utilizzazione presso gli enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferisca con i suoi compiti istituzionali;

DATO ATTO che nell'ottica di reciproca collaborazione tra Enti istituzionali e sussistendone i presupposti di legge si intende autorizzare la dipendente Giuliana Meo allo svolgimento dell'incarico in questione;

VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di San Ginesio e il Comune di Rapagnano che definisce tempi, modalità, ripartizione di oneri finanziari ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

RITENUTA la competenza della Giunta in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

RILEVATO, inoltre, che la convenzione di cui trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (vedasi RAL670 - Orientamenti Applicativi);

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la dipendente Giuliana Meo addetta al servizio anagrafe, stato civile, elettorale per lo svolgimento di prestazione lavorativa, presso il Comune di Rapagnano (massimo 12 ore settimanali) fuori dall'orario di servizio ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004 per una durata massima fino al 31.12.2021;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal responsabile dell'area amministrativa, ai sensi dell'art.49 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000, dando atto che non è stato espresso parere del Responsabile del servizio finanziario non essendoci riflesso sulla contabilità dell'Ente

Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

-DI RENDERE la premessa parte integrante;

-DI ACCOGLIERE la richiesta del Comune di Rapagnano autorizzando la dipendente Giuliana Meo, addetta al servizio anagrafe, stato civile, elettorale (categ. giur.C) a prestare servizio presso il predetto Ente massimo fino al 31.12.2021, per un numero

massimo di 12 ore settimanali al di fuori dell'orario ordinario di lavoro (scavalco di eccedenza) e compatibilmente con le esigenze del Comune di San Ginesio;

-DI PRECISARE che l'attività autorizzata extra orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 , comma 557 della legge 311/2004 dovrà svolgersi senza pregiudizio per il servizio presso questo Comune e che gli emolumenti spettanti verranno direttamente regolati tra la dipendente e il Comune di Rapagnano;

-DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione per regolare i rapporti fra i due Enti, ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004;

-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs n. 267 del 18.8.2020 e s.m.i.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN
GINESIO SIG.RA GIULIANA MEO ADDETTA SERVIZIO ANAGRAFE, STATO
CIVILE, ELETTORALE (CATEG.GIUR.C) FUORI ORARIO DI LAVORO

Art.1- Il Comune di San Ginesio autorizza la propria dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Giuliana Meo addetta al servizio anagrafe, stato civile ed elettorale (categ.giur.C) a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di Rapagnano, ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004, con il consenso della dipendente interessata, massimo fino al 31.12.2021, per un tempo di lavoro massimo di n. 12 ore settimanali, oltre alle 36 ore settimanali di orario d'obbligo svolto presso il Comune di San Ginesio.

Art.2- la titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di San Ginesio a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio della dipendente autorizzata (assenze per malattia, permessi, congedi ecc.).

Art.3 – la convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero per manifestata volontà del dipendente interessato.

Art.4-Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di provenienza senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di San Ginesio. Nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario non deve superare le quarantotto ore settimanali compreso eventuale straordinario.

Art.5-Per l'espletamento dell'incarico sarà corrisposta alla dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria C1 del Comune di appartenenza. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività svolta presso il Comune di Rapagnano saranno corrisposti mensilmente al dipendente in base alle ore effettivamente svolte.

Art.6-Le parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto non divulgati. Le parti dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e tutela della privacy.

Art.7 – Le parti danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti della dipendente interessata.

Art.8-Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali in materia. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO DI SAN GINESIO

Giuliano Ciabocco

IL SINDACO DI RAPAGNANO

Remigio Ceroni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 01-07-21

L'Addetto alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 01-07-21

Il Segretario Comunale
Caprari Dott.ssa Fabiola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 17-06-2021:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

☐ per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

prot. n.

In streaming

Li,

Il Segretario Comunale
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola